



ALLEGATO 2

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

SERVIZI AUSILIARI DEL MICROCREDITO – LINEE DI INDIRIZZO

Art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176

PREMESSO CHE l'Ente Nazionale per il Microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e del successivo Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Tali normative attribuiscono all'Ente *“funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea”*;

VISTO il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale *“il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela”*;

VISTO l'art. 39 del Decreto del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'art. 39, comma 7-bis, che prevede che *“7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Ente Nazionale per il Microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del*



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente Nazionale per il Microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare l'art. 3 “*servizi ausiliari di assistenza e 2 monitoraggio*”, in base al quale “*(1) l'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati*”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare il Titolo III ed il Titolo IV che regolamentano la figura degli operatori di microcredito;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 concernente gli interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 concernente modifiche al Decreto del 24 dicembre 2014 in materia di interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;



CONSIDERATO CHE l'attività di monitoraggio svolta dall'Ente in merito all'erogazione dei servizi ausiliari del microcredito richiesti ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 ha anche evidenziato che gli intermediari finanziari attivi nel mercato microcreditizio, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitano, nella maggior parte dei casi: (i) a fornire tali servizi ricorrendo esclusivamente a modalità "a distanza" senza prevedere un rapporto diretto con il soggetto finanziato; (ii) a limitare il numero dei servizi offerti al solo fine di un formale rispetto del dettato normativo, interpretando così in modo restrittivo la ratio che ha ispirato il legislatore primario;

CONSIDERATO CHE una offerta efficace e quanto più esaustiva dei servizi richiamati è condizione rilevante per il miglior esito dei programmi di microcredito e per uno sviluppo sostenibile del mercato microcreditizio;

CONSIDERATO CHE i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio possono essere demandati dall'intermediario erogatore del microcredito anche a soggetti terzi non rientranti nel perimetro degli intermediari finanziari e, pertanto, non vigilati direttamente da Banca d'Italia;

CONSIDERATO CHE alle operazioni di microcredito è stata estesa la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, e che eventuali default di operazioni microcreditizie possono impattare negativamente sulla finanza pubblica;

RITENUTO CHE una corretta erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio debba essere assicurata tramite una offerta ampia dei servizi ausiliari e da modalità di erogazione che assicurino anche un necessario rapporto diretto e personale fra tutor e soggetti finanziati, e ciò anche allo scopo di:

- A) sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali dei soggetti che richiedono l'accesso allo strumento del microcredito;
- B) rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari con l'obiettivo di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e di contenere i tassi attesi di insolvenza;
- C) incentivare l'auto-imprenditorialità, dispiegando in tal modo le reali potenzialità dello strumento microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata.

RITENUTO ALTRESI' CHE: si rende necessario,, promuovere una evoluzione delle prassi di prestazione dei servizi previsti nell'Art. 3 del DM 176 2014 al fine di rendere irrinunciabili contenuti e modalità di erogazione utili a prevenire e minimizzare alcuni rischi, tra i quali:



- 1) aumento del tasso medio di insolvenza nei progetti di microcredito;
- 2) frustrazione della legittima aspettativa da parte dei beneficiari di essere adeguatamente supportati dal sistema finanziario e dalle istituzioni;
- 3) alto tasso di escussione della copertura prestata dal Fondo di garanzia per le P.M.I., eventualmente favorito da uno spazio per comportamenti di “azzardo morale” da parte dei soggetti finanziatori a fronte dell’elevato grado di copertura offerto dal Fondo stesso;
- 4) fallimento degli obiettivi immateriali propri di un corretto progetto di microcredito anche in termini di soddisfazione psicologica del microimprenditore;
- 5) sottodimensionamento del tasso di inclusione sociale e finanziaria determinato dal rischio di selezione avversa dei beneficiari eventualmente spiegato da uno screening non adatto a valorizzare l’idea progettuale.

EMANA:
LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
AUSILIARI OBBLIGATORI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEL
MICROCREDITO :

Art. 1

Servizi prestati nel periodo antecedente l’erogazione del microcredito

Il microcredito dovrà essere corredato, in fase istruttoria, dall’offerta dei seguenti servizi ausiliari:

- a.1 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività.
- b.1 supporto alla definizione dell’idea d’impresa, al fine di verificarne la sostenibilità economico finanziaria.

Tali servizi dovranno essere realizzati attraverso incontri diretti con il beneficiario del microcredito, nel corso di un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo, tra prestatario dei servizi e beneficiario, in relazione alle specifiche esigenze operative.

In fase istruttoria, potranno essere offerti, sulla base di specifiche competenze, anche attraverso il supporto delle ICT, ulteriori servizi tra i quali:

- a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato.



- b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato.
- c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- d.2 formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività.

Art. 2

Servizi prestati nel periodo successivo l'erogazione del microcredito

Il microcredito dovrà essere corredato, nella fase successiva all'erogazione, dall'offerta dei seguenti servizi ausiliari:

- a.1 supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato ;
- b.1 orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità dell'impresa.

Tali servizi dovranno essere offerti attraverso incontri diretti con il soggetto tutorato, secondo un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo, tra prestatario dei servizi e beneficiario, ed in relazione alle specifiche esigenze operative.

In tale fase potranno altresì essere offerti, sulla base delle necessità del beneficiario, anche con il supporto di tecnologie ICT, ulteriori servizi ausiliari, tra i quali:

- a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- d.2 formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività.

Art. 3

Elenco dei Prestatori di Servizi Ausiliari del Microcredito

Ai fini della tutela della fede pubblica e della trasparenza dei risultati conseguiti, l'Ente pubblicherà nel proprio sito, aggiornandolo periodicamente, un elenco volontario dei prestatori dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che rispondono ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

I soggetti iscritti in tale elenco, e la loro attività di prestazione di servizi, saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente, al fine di valutarne l'impatto sul buon esito delle operazioni microcreditarie da questi assistite.



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Art. 4

Disposizioni Transitorie

L'Ente provvederà a divulgare i requisiti qualitativi utili alla iscrizione nell'Elenco dei prestatori dei servizi di Microcredito anche tramite un apposito codice analitico di condotta che verrà redatto.

Verrà favorito – anche attraverso idonei programmi di formazione e capacity building – l'adeguamento dei soggetti operanti nel mercato dei servizi ausiliari del microcredito agli standard qualitativi individuati.